



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 06/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;
- VISTA L.R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.R.Sic. 14/06/2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/07/2016 con il quale l'ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota datata 18/01/2008, in carico in pari data al Dipartimento regionale dell'Industria, con la quale la Società R.E. Wind S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Agnolo Poliziano, 8 - c.a.p. 50129 - (oggi Via Bonifacio Lupi, 7) - P.I. 02340400486 (di seguito *Società*), ha presentato istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Cassero" di potenza pari a 110 MW, in località Saraceno, Castelluccio, Salinella, Quarti, S. Domenica, Bonfiglio, Vigna di Corte, Cassero, Serra D'Arancio, Martini, Pioppo, Lazzarino di sopra, Portelle. ecc., ricadente nei territori dei Comuni di Caltabellotta e Sciacca (AG), comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;
- VISTA la nota prot. n. 3454 del 03/02/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha convocato la Società per la C.d.S. del 16/02/2015 invitando la stessa a far pervenire la documentazione necessaria per la procedibilità della pratica ai sensi del

vigente art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012 il quale ha sostanzialmente riproposto l'art. 2 del P.E.A.R.S.;

VISTA la nota prot. n. 5630 del 18/02/2015 con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 16/02/2015, in base al quale, vista la richiesta avanzata dalla Società all'ottenimento di una proroga di 90 (novanta) giorni per la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi, la Conferenza ha deciso all'unanimità, aderendo alla richiesta avanzata dalla Società, di assegnare 90 giorni di tempo per poter esibire il progetto aggiornato nelle opere di connessione, da trasmettere a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, esibendo, altresì, all'Amministrazione procedente la documentazione minima necessaria per la sua procedibilità, ai sensi del citato art. 4 del D.P.R.S. n. 48/2012;;

VISTA la nota prot. n. 989 del 13/01/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, facendo seguito al verbale della conferenza dei servizi del 16/02/2015, ha comunicato che pur essendo abbondantemente spirato il termine dei 90 giorni concessi, non risultava pervenuta la documentazione integrativa né il progetto aggiornato, né tanto meno la documentazione necessaria per la procedibilità della pratica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 48/2012, concedendo un ulteriore perentorio termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della stessa, invitando la Società a trasmettere la documentazione richiesta, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe proceduto ad adottare idoneo provvedimento espresso di mancato accoglimento ed archiviazione della relativa pratica redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2 comma 1, u.p. della legge 7/8/1990, n. 241 come sostituito dall'art. 1 comma 38 della legge 6/11/2012, n. 190, evidenziando che la stessa nota costituiva preavviso di mancato accoglimento dell'istanza originaria ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.;

VISTA la nota del 02/02/2016, con la quale la Società in risposta alla nota prot. n. 989 del 13/01/2016, ha voluto evidenziare che, in accordo con gli Enti preposti al rilascio dei pareri/nulla osta relativi al progetto, era disponibile ad attuare una rimodulazione del progetto consistente nella riduzione del progetto originario, con l'eventuale conferma dell'attuale STMG o, in alternativa l'accettazione del nuovo preventivo dei gestori delle reti AT e MT;

VISTA la nota prot. n. 11788 del 23/03/2016, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia, in riferimento alla nota, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 03/02/2016 al n. 4368, con la quale la Società ha chiesto un differimento non precisato del termine per la presentazione della documentazione tecnica progettuale rimodulata, e di quella amministrativa necessaria per la procedibilità della pratica, ha ritenuto di assegnare un ulteriore termine massimo di giorni 60 (sessanta) per esibire le necessarie integrazioni, spirato infruttuosamente il suddetto termine assegnato, la pratica di che trattasi verrà definitivamente archiviata;

CONSIDERATO che la Società non ha fatto pervenire nei termini prescritti né quanto richiesto né alcuna osservazione o ulteriore documentazione;

CONSIDERATO altresì che, in ossequio al principio *tempus regit actum* ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione dovendo l'amministrazione tenere conto delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo, al contrario, considerare l'assetto cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio;

RITENUTO pertanto, perdurando la manifesta improcedibilità della pratica di che trattasi per carenza documentale, di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della Società finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio

dell'impianto sopra meglio specificato ed alla conseguente definitiva archiviazione della pratica

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società R.E. Wind S.r.l., oggi con sede legale in Firenze, Via Bonifacio Lupi, 7 - c.a.p. 50129 - P.I. 02340400486 (di seguito *Società*), finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Cassero" di potenza pari a 110 MWe, da ubicare nel territorio dei Comuni di Caltabellotta e Sciacca (AG) in località Saraceno, Castelluccio, Salinella, Quarti, S. Domenica, Bonfiglio, Vigna di Corte, Cassero, Serra D'Arancio, Martini, Pioppo, Lazzarino di sopra, Portelle, ecc., comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 12 011, 2016


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)


